Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 12 aprile 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 aprile 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 18

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 novembre 1982.

Modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

DECRETO 1° febbraio 1983.

Adozione dello schema preliminare di piano nazionale della pesca di cui all'art. 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Schema preliminare di piano nazionale della pesca, di cui all'art. 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

DECRETO 22 ottobre 1982.

Requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l. ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 novembre 1982.

Modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 28 della citata legge nel quale è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge stessa;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

a) per « legge », la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) per « Ministero », il Ministero della marina mercantil;

c) per « Ministro », il Ministro della marina mercantile;

d) per « comitato di gestione », il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge;

e) per « comitato scientifico », il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca di cui all'art. 6 della legge;

f) per « operatore scientifico », la persona, l'istituto o l'ente che svolge studi o ricerche di carattere scientifico, tecnologico, economico o giuridico applicati alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine o salmastre;

g) per « fondo centrale », il fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 10 della legge;

h) per « comitato finanziamenti », il comitato di cui all'art. 23 della legge;

i) per « Cif », il comitato interministeriale dei finanziamenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

l) per « navi », le navi adibite alla pesca marittima;

m) per « cooperativa », la cooperativa composta da soci pescatori e/o proprietari o comproprietari di navi da pesca;

n) per « consorzio », il consorzio delle cooperative di cui alla precedente lettera *m)*.

Art. 2.

Campo di applicazione

Gli interventi finanziari disposti dalla legge sono concessi nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati nel piano nazionale della pesca o nello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Art. 3.

Emolumenti

Il Ministro della marina mercantile emana di concerto con quello del tesoro un decreto che stabilisce, ai sensi delle norme vigenti, le indennità spettanti ai componenti degli organi collegiali previsti dalla legge.

Restano fermi gli emolumenti ai membri, esperti e personale di segreteria del comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, disposti in applicazione dell'art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA RICERCA

Art. 4.

Compiti del comitato scientifico in relazione alla elaborazione del piano nazionale della pesca

Ai fini dell'elaborazione del piano nazionale della pesca il comitato scientifico:

a) prepara la relazione sullo stato delle risorse biologiche del mare e su quello dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

b) formula le indicazioni sul livello di sfruttabilità delle risorse biologiche del mare e sullo sviluppo dell'acquacoltura;

c) propone l'elenco degli studi e delle ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e delle iniziative di cui all'art. 7 della legge, con l'indicazione delle priorità e delle relative previsioni di spesa, ivi compresi quelli volti a dotare il comitato di gestione delle informazioni necessarie per il suo funzionamento.

Gli elaborati di cui al precedente comma fanno parte integrante del piano nazionale della pesca o dello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Il Ministero, dopo la pubblicazione del piano nazionale della pesca e dello schema preliminare di piano, invita gli operatori scientifici ritenuti idonei a presentare entro un termine perentorio appositi progetti.

Ogni progetto di studio o di ricerca deve essere corredato da un piano operativo che indichi chiaramente: gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i tempi di attuazione ed il costo globale, i mezzi e gli strumenti da utilizzare e la qualifica professionale delle persone impiegate.

Il piano operativo può essere articolato in distinte successive fasi con l'indicazione dei tempi e dei costi parziali.

I progetti possono prevedere:

1) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche;

2) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento e per la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche.

Art. 5.

Esame dei progetti di studio e di ricerca

I progetti di studio e di ricerca pervenuti tempestivamente sono sottoposti all'esame del comitato scientifico il quale verifica la loro corrispondenza con l'elenco di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4, esprime il proprio parere e determina l'ammontare del contributo da assegnare per la realizzazione dei singoli progetti.

Sulla base del parere favorevole del comitato scientifico, il Ministro dispone con proprio decreto la concessione del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 6.

Cumulo dei contributi ai progetti di studio e di ricerca

Nella presentazione di un progetto di studio o di ricerca l'operatore scientifico deve dichiarare se per lo stesso progetto abbia ottenuto o meno finanziamenti o contributi da altre amministrazioni statali, da enti locali, dalla Cassa per il mezzogiorno, dalle università, dal Consiglio nazionale delle ricerche, da altri enti pubblici nazionali o internazionali.

Il comitato scientifico valuta caso per caso:

a) il coordinamento con l'amministrazione o l'ente erogante il finanziamento o il contributo;

b) la limitazione del contributo da concedere ai sensi della legge;

c) l'esclusione del progetto dai contributi previsti dalla legge.

In ogni caso il cumulo dei contributi non deve superare il costo di esecuzione dello studio o della ricerca.

Art. 7.

Corresponsione degli anticipi

Allo scopo di consentire la necessaria disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per le attività di studio e di ricerca il Ministero può disporre inizialmente l'erogazione di un anticipo per un ammontare non superiore al venti per cento del contributo assegnato. In relazione alle distinte fasi di realizzazione dello studio o della ricerca il Ministero può disporre l'erogazione di uno o più successivi anticipi per un ammontare complessivo comunque non superiore al settanta per cento del contributo assegnato.

Il pagamento degli anticipi successivi al primo è effettuato dopo che l'operatore scientifico ha comunicato di aver terminato le fasi precedenti.

Nel caso di borse di studio l'erogazione degli anticipi può essere disposta sino all'intero ammontare concesso.

Art. 8.

Liquidazione del contributo

La liquidazione dell'intero importo del contributo, detratti gli anticipi, è disposta con decreto del Ministro sulla base di una relazione finale che è sottoposta all'esame del comitato scientifico, il quale esprime il proprio parere in merito:

a) alla rispondenza delle attività svolte con le indicazioni del piano operativo di studio o di ricerca;

b) ai risultati dello studio o della ricerca;

c) all'opportunità di pubblicare gli atti ed i risultati dello studio o della ricerca.

Alla relazione finale debbono essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 9.

Pagamento del contributo

L'erogazione degli anticipi e del saldo finale del contributo avviene mediante ordinativi diretti a favore del beneficiario del contributo stesso.

Art. 10.

Osservanza dei termini stabiliti per la realizzazione degli studi o delle ricerche

I progetti di studio o di ricerca debbono essere realizzati entro il termine stabilito nei progetti medesimi, che può essere prorogato una sola volta per motivi riconosciuti validi dal Ministero.

Nel caso in cui i risultati dello studio o della ricerca non vengano presentati entro il termine stabilito, l'operatore scientifico è tenuto al rimborso delle somme percepite, detratte le spese sostenute per gli studi e le ricerche svolti e ritenuti validi dal comitato scientifico, qualora essi non siano stati portati a termine per motivi non imputabili all'operatore stesso.

Negli altri casi, oppure quando i risultati dello studio o della ricerca non appaiano conformi al progetto approvato, l'operatore scientifico è tenuto al rimborso di tutte le somme percepite.

Il rimborso delle somme viene stabilito con decreto del Ministro, sentito il comitato scientifico, e deve essere effettuato in unica soluzione entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, con le modalità indicate dal Ministero.

Art. 11.

Pubblicazione degli atti e dei risultati degli studi o delle ricerche

La pubblicazione degli atti e dei risultati degli studi e delle ricerche è disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere del comitato scientifico, e può essere affidata al Poligrafico dello Stato che provvede anche alla vendita al pubblico.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER I MUTUI E PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 12.

Periodo per la presentazione delle domande

Il decreto del Ministro che approva il piano nazionale della pesca e lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge, fissa

il periodo di ciascun anno entro il quale perentoriamente debbono essere presentate le domande di mutuo sul fondo centrale e quelle di contributo a fondo perduto.

Tale periodo non può superare un semestre.

Art. 13.
Modalità per la presentazione delle domande

La domanda presentata da eventuale procuratore deve essere corredata della relativa procura speciale resa per atto pubblico registrato.

La documentazione richiesta deve essere allegata a ciascuna copia della domanda in originale o in copia autenticata.

Una copia delle domande indicate nei successivi articoli 26, 29 e 30 concernenti i contributi a fondo perduto deve essere redatta in bollo.

Il Ministero respinge la domanda di mutuo sul fondo centrale o di contributo a fondo perduto:

a) che risulti presentata da soggetto sprovvisto dei prescritti requisiti;

b) che risulti presentata al di fuori del periodo stabilito nel decreto che ha approvato il piano nazionale della pesca o lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge;

c) che riguardi iniziativa che non rientri nel piano nazionale della pesca o nello schema preliminare di piano.

Il numero progressivo di registrazione assegnato alla domanda completa è comunicato al richiedente; alle domande mancanti anche di uno solo degli elementi o dei documenti indicati ai successivi articoli 20, 21, 26 e 27 il numero progressivo di registrazione è assegnato dopo il loro completamento.

Il Ministero comunica agli interessati il numero progressivo di registrazione delle domande riattivate ai sensi degli articoli 10 e 20 della legge, trascorso il termine stabilito per la presentazione delle relative istanze ricognitive.

Il richiedente è tenuto a fornire entro il termine stabilito dal Ministero ogni ulteriore elemento o documento integrativo ritenuto utile.

Art. 14.
Erogazione del mutuo

Il mutuo è erogato in unica soluzione dopo la realizzazione delle iniziative indicate nell'art. 11 della legge ai numeri 3), 6) e 9), lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Per le altre iniziative indicate nell'art. 11, se richiesto nella domanda di ammissione, l'erogazione può essere disposta in due quote, di cui la prima quando i progetti sono stati realizzati per almeno il 50% nella loro entità tipologica e la seconda dopo il loro completamento.

Art. 15.
Erogazione del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è erogato in unica soluzione dopo la relativa realizzazione:

a) delle iniziative indicate al n. 3) dell'art. 11 ed alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge;

b) della demolizione, dell'affondamento volontario o della cessione gratuita della nave ad istituto scientifico.

Per le altre iniziative indicate nell'art. 11 della legge, l'erogazione del contributo, se richiesto nella domanda di ammissione, può essere disposta in due quote di cui la prima quando i progetti sono stati realizzati per almeno il 50% nella loro entità tipologica e la seconda dopo il loro completamento.

Per le iniziative indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 della legge, l'erogazione del contributo a fondo perduto può essere disposta in più quote, che sono stabilite nel decreto di concessione del contributo stesso.

La garanzia per ottenere la corresponsione delle quote non a saldo del contributo è fornita con la fidejussione o con la polizza di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Il pagamento del contributo è effettuato con invio al beneficiario di vaglia cambiario non trasferibile oppure, se richiesto, con versamento sul conto corrente postale intestato al beneficiario oppure con accreditamento per conto del beneficiario, pel tramite della stanza di compensazione, a favore della banca eventualmente indicata dal richiedente.

Art. 16.
Iniziative promozionali

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali di cui all'art. 26 della legge è approvato con decreto del Ministro sentito il comitato di gestione.

Art. 17.
Contributo della Comunità economica europea

La domanda intesa ad ottenere l'intervento finanziario della Comunità economica europea è sottoposta, prima dell'inoltro, all'esame del comitato finanziamenti che valuta la compatibilità dell'iniziativa con il piano nazionale della pesca o con lo schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Per la concessione del mutuo e/o del contributo a favore delle iniziative di cui al n. 9) dell'art. 11 della legge, collegate all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea oppure allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione si applicano per quanto possibile le norme del presente decreto; eventuali modalità integrative sono stabilite con il decreto di approvazione del piano nazionale della pesca o dello schema preliminare di piano di cui rispettivamente agli articoli 1 e 35 della legge.

Art. 18.
Vincoli e decadenze

Il Ministero comunica l'erogazione dei benefici concessi alle competenti autorità marittime, conservatorie dei registri immobiliari e pubblici registri automobilistici ai fini delle segnalazioni che i medesimi debbono effettuare ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 19 della legge.

La decadenza dal beneficio prevista dall'art. 19 della legge è disposta con decreto del Ministro, notificato al beneficiario.

Alla scadenza di quattro anni dall'erogazione totale del mutuo o del contributo per le iniziative di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 11 della legge, il beneficiario deve far pervenire al Ministero una relazione di congruità sui risultati economici del progetto realizzato in rapporto alle relazioni previsionali di cui al punto 4) lettera *b*) degli articoli 21 e 27 del presente decreto.

Il Ministro, sentito il comitato finanziamenti, valuta il risultato dell'iniziativa e decide l'eventuale decadenza totale o parziale dalla concessione del mutuo o del contributo con proprio decreto, comunicato al beneficiario ed al CIF nel solo caso di mutuo.

La stessa procedura si applica nel caso in cui, previo invito a provvedere entro sessanta giorni, il beneficiario non faccia pervenire la relazione.

Il beneficiario è tenuto a rimborsare in unica soluzione quanto dovuto, oltre le penalità stabilite al terzo comma dell'art. 19 della legge, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza dalla concessione del beneficio, con le modalità che sono indicate dal Ministero.

Nel caso di vendita autorizzata ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge, le rate residue del mutuo ancora da pagare sono accollate all'acquirente.

Art. 19.
Vigilanza

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari previsti dalla legge il Ministero della marina mercantile ed il Ministero del tesoro dispongono in qualunque momento visite ispettive svolte da propri dipendenti.

Per le navi superiori a 100 tonnellate di stazza lorda, per gli impianti a terra o a mare e di acquacoltura e nel caso in cui sia ritenuto necessario, la visita ispettiva può essere svolta con la collaborazione di un rappresentante della capitaneria di porto competente per territorio, di un rappresentante del registro italiano navale nel caso di nave oppure di un rappresentante dell'ufficio del genio civile nel caso di impianto a terra.

I verbali delle visite ispettive sono validi anche ai fini degli accertamenti richiesti dalla Comunità economica europea.

Capo IV
MUTUO SUL FONDO CENTRALE

Art. 20.
Domanda di mutuo

Per ottenere il mutuo sul fondo centrale deve essere presentata direttamente al Ministero — Direzione generale della pesca marittima — domanda in triplice copia prima dell'inizio della costruzione delle navi, degli impianti a terra e a mare e dell'esecuzione delle opere a terra o a mare o a bordo delle navi e prima dell'acquisto dei beni.

La domanda deve contenere:

1) le generalità complete (o la ragione sociale) ed il domicilio del richiedente;

2) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il mutuo e la durata prevista per la loro realizzazione;

3) l'indicazione della spesa totale prevista;

4) l'indicazione dell'istituto di credito abilitato con il quale il richiedente intende eseguire l'operazione di mutuo con la precisazione della sede, filiale o agenzia che dovrà svolgere l'istruttoria della domanda;

5) l'eventuale richiesta di erogazione del mutuo in due quote, per le iniziative previste al precedente art. 14;

6) una dichiarazione con la quale si afferma:

a) di avere o non richiesto o ricevuto dallo Stato, dalla regione, dalla Cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici nazionali o dalla Comunità economica europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda (in caso affermativo occorre precisarne l'ente erogatore e l'eventuale ammontare concesso);

b) di impegnarsi a coprire con mezzi finanziari propri la parte di spesa non coperta dagli interventi pubblici;

7) nel caso di costruzione di nave, gli estremi di identificazione di una o più navi già di proprietà da almeno due anni destinate alla demolizione oppure naufragate da non più di dodici mesi, con l'indicazione della stazza lorda ovvero dichiarazione del possesso dei requisiti per usufruire della deroga dalla demolizione.

Nel caso di richiesta di prestito per capitale d'esercizio, la domanda deve contenere:

a) quanto richiesto ai precedenti numeri 1) e 4);

b) l'ammontare del prestito richiesto;

c) la durata proposta, non superiore a dodici mesi, per il relativo ammortamento;

d) l'indicazione dell'impiego del prestito richiesto;

e) nel caso di cui alla lettera *c*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, dichiarazione dalla quale risulti che l'organizzazione dei produttori o l'impresa singola od associata trasforma il proprio prodotto;

f) nel caso di cui alla lettera *d*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, dichiarazione dalla quale risulti che le cooperative di pescatori ed i consorzi tra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci provvedono alla trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.

Art. 21.
Documenti da allegare alla domanda di mutuo

Alla domanda di mutuo debbono essere allegati:

1) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o, se si tratta di imprese di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 12 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio.

Qualora il richiedente sia una cooperativa di pescatori o un consorzio di cooperative di pescatori, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione. Nel caso di cooperativa di pescatori o di consorzio di cooperative di pescatori non iscritti nel registro delle imprese di pesca, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio, quello d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e, salvo il caso delle cooperative di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, un estratto notarile del libro dei soci sul quale l'autorità marittima attesti che non meno dell'80% di essi sia iscritto da almeno cinque anni nel registro dei pescatori previsto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso la domanda riguardi l'ampliamento o il miglioramento di impianto di acquacoltura le imprese di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge, debbono allegare anche il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

2) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) nel caso in cui il richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità, le qualifiche ed i poteri dei legali rappresentanti;

4) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti in particolare:

a) il piano finanziario;

b) nel caso di iniziative concernenti i numeri 2), 4) e 5) dell'art. 11 della legge, gli obiettivi che s'intende raggiungere con la realizzazione del nuovo programma d'investimento contenente l'indicazione di ogni utile elemento per quanto riguarda lo sviluppo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti ittici nonché il conto analitico costi e ricavi per il periodo di quattro anni di esercizio e la previsione di bilancio annuale;

c) nel caso di costruzione di nave, la zona di pesca, gli attrezzi da pesca che saranno usati, il tipo di pesca (locale, costiera ravvicinata, altura mediterranea, oltre gli stretti), le specie catturabili e la potenza dell'apparato motore;

5) il piano d'investimento con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo, corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc.;

6) nel caso in cui la domanda riguardi costruzione di nave:

a) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) delle navi destinate alla demolizione dal quale risulti la proprietà del richiedente da almeno due anni e che siano libere da gravami o ipoteche;

b) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) delle navi naufragate da non oltre dodici mesi che risultino già di proprietà del richiedente;

c) documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal numero 1) dell'art. 11 della legge per usufruire della deroga dalla demolizione;

7) nel caso di nave superiore a 50 tonnellate di stazza lorda:

a) se già in esercizio: una copia del verbale di accertamento dell'autorità marittima da cui risulti che la medesima è dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i requisiti stabiliti nel decreto di cui all'art. 15 della legge, salvo il caso che la realizzazione di detti impianti risulti compresa nei lavori da eseguire;

b) da costruire: una dichiarazione del cantiere che dovrà realizzarla da cui risulti che la medesima sarà dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i predetti requisiti;

8) qualora la domanda riguardi impianti a terra, un documento dal quale risulti la libera disponibilità, anche se non immediata, del suolo (atto di acquisto o preliminare, anche sotto forma di lettera d'impegno, di concessione pluriennale, ecc.). Nel caso in cui la domanda riguardi impianto a mare, copia della domanda di concessione e dichiarazione dell'autorità merittima che lo specchio acqueo richiesto è disponibile;

9) la domanda di prestito per capitale d'esercizio deve essere corredata da:

a) una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il prestito richiesto;

b) nel caso previsto dalla lettera *a*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed un estratto matricolare della nave adibita alla pesca oceanica dal quale risulti che il richiedente ne è armatore;

c) nel caso previsto dalla lettera *b*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, il testo in lingua italiana dell'atto costitutivo della società mista;

d) nel caso previsto dalla lettera *c*) del n. 9 dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti l'ubicazione dello stabilimento nel quale viene effettuata la trasformazione dei prodotti ittici e, se si tratta di organizzazioni di produttori, lo statuto dell'organizzazione stessa;

e) nel caso previsto dalla lettera *d*) del n. 9) dell'art. 11 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dal quale risulti l'ubicazione dello stabilimento nel quale viene effettuata la trasformazione, la conservazione e lo stoccaggio nonché il punto di vendita dei prodotti ittici ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione.

Art. 22.

Concessione del mutuo

La domanda di mutuo è sottoposta all'esame del comitato finanziamenti e successivamente è inviata all'istituto di credito prescelto dal richiedente ed al CIF, dandone comunicazione all'interessato.

L'istituto di credito fa pervenire al Ministero ed al CIF una relazione contenente il proprio parere e le eventuali proposte entro i novanta giorni successivi a quello di ricezione; tale termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di prestito per capitale d'esercizio. La relazione è sottoposta all'esame del CIF che delibera in merito alla concessione del mutuo, alla sua percentuale sulla spesa d'investimento preventivata, al suo ammontare, alla sua durata ed alle garanzie. La delibera del CIF è comunicata al Ministero.

Sulla base della predetta delibera il Ministro, ai sensi dell'art. 13 della legge, dispone con proprio decreto la concessione del mutuo stabilendo altresì il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto e l'eventuale erogazione del mutuo in due quote.

Il provvedimento è comunicato all'istituto di credito ed al richiedente ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma si applicano anche alle domande presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della legge, previste al quinto comma dell'art. 10 della legge stessa.

Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda che abbia avuto parere contrario dal comitato finanziamenti o dal CIF.

Art. 23.

Domanda per la corresponsione della prima quota del mutuo

Per ottenere la corresponsione della prima quota del mutuo il richiedente deve presentare all'istituto di credito da lui prescelto domanda in triplice copia.

Nel caso di costruzione di nave o di impianto a terra o a mare deve essere allegato un certificato rilasciato, a seconda della rispettiva competenza, dal registro italiano navale o dall'ufficio del genio civile da cui risulti che la realizzazione del progetto ha raggiunto non meno del 50% nella sua entità tipologica. Se la nave è prevista per una stazza lorda superiore a 50 tonnellate, il certificato del registro italiano navale deve attestare che dai piani di costruzione risulta che la medesima sarà dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 15 della legge.

Quando si tratta di costruzione di nave deve essere anche allegato un estratto del registro delle navi in costruzione da cui risulti l'inizio della costruzione stessa.

Listituto di credito inoltra la domanda e la relativa documentazione al Ministero unitamente a copia notarile dell'atto condizionato di mutuo contenente l'acquisizione delle garanzie di cui all'art. 17 della legge.

Art. 24.

Domanda per la corresponsione del mutuo in unica soluzione o del saldo

Per ottenere la corresponsione del mutuo in unica soluzione o del saldo il richiedente deve presentare allo istituto di credito da lui prescelto domanda in triplice copia corredata a seconda dei casi da:

1) il riepilogo completo di tutte le spese sostenute con l'indicazione dell'importo totale;

2) la documentazione delle spese sostenute (contratti di fornitura o di costruzione registrati, fatture quietanzate, ecc.) con esclusione di quella eventualmente già presentata per l'erogazione della prima quota del mutuo, che deve però essere richiamata nel riepilogo di cui al precedente numero 1);

3) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave rilasciato in data successiva all'effettuazione dei lavori, dal quale risultino la stazza lorda definitiva e la data di entrata in esercizio;

4) per la nave di nuova costruzione, un estratto del registro delle navi in costruzione contenente l'indicazione delle date di inizio della costruzione e del varo nonché gli estremi di cancellazione;

5) i verbali di demolizione delle navi corredati dagli estratti matricolari (o del R.N.M.G.) delle medesime, contenenti l'annotazione della relativa cancellazione;

6) per la nave superiore a 50 tonnellate di stazza lorda, il verbale di accertamento dell'autorità marittima di data successiva ai lavori da cui risulti che la medesima è dotata degli impianti igienico-sanitari aventi i requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 15 della legge;

7) la licenza o la concessione di costruzione rilasciata dall'autorità comunale;

8) il certificato di collaudo degli impianti a terra o a mare;

9) il libretto di circolazione o altro documento rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che l'automezzo è frigorifero o isotermico;

10) copia della polizza assicurativa prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge;

11) nel caso di prestito per capitale d'esercizio è sufficiente allegare la fidejussione o la polizza di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

L'istituto di credito inoltra la domanda e la relativa documentazione al Ministero unitamente a copia notarile dell'atto condizionato di mutuo qualora non risultasse già stipulato.

Art. 25.

Corresponsione del mutuo

I prelevamenti dal fondo centrale per il credito peschereccio sono disposti dal Ministero con comunicazione al Ministero del tesoro ed all'istituto di credito, che è indirizzata per conoscenza al beneficiario.

L'erogazione è disposta a favore dell'istituto di credito che mette il relativo importo a disposizione del beneficiario.

Nel caso in cui si tratti di erogazione del mutuo in unica soluzione o del saldo, l'istituto stipula il contratto definitivo di mutuo, contenente le garanzie di cui all'articolo 17 della legge, del quale trasmette copia notarile al Ministero.

Qualora l'ammontare della spesa totale sostenuta per la realizzazione del progetto risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di assegnazione del mutuo, il contratto definitivo è stipulato per il minore importo complessivo di mutuo erogabile, ferma restando la percentuale indicata nel decreto di assegnazione.

I contratti di mutuo sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e ipotecarie ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed i diritti notarili sono ridotti alla metà ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Per le domande presentate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, alle quali il mutuo è stato già assegnato con deliberazione del CIF, l'erogazione è disposta a favore dell'istituto di credito prescelto che mette il relativo importo a disposizione del beneficiario con le modalità previste dalle convenzioni stipulate a norma della predetta legge n.1457.

Capo V
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 26.
Domanda di contributo a fondo perduto

Per ottenere il contributo a fondo perduto deve essere presentata direttamente al Ministero — Direzione generale della pesca marittima — domanda in duplice copia prima dell'inizio della costruzione degli impianti a terra o a mare e dell'esecuzione delle opere a terra o a mare o a bordo delle navi e prima dell'acquisto dei beni.

La domanda deve contenere:

1) le generalità complete (o la ragione sociale) ed il domicilio del richiedente;

2) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il contributo e la durata prevista per la loro realizzazione;

3) L'indicazione della spesa totale prevista;

4) l'eventuale richiesta di erogazione del contributo in due quote per le iniziative previste al precedente art. 15;

5) la dichiarazione con la quale viene affermato:

a) di avere o non richiesto o ricevuto dallo Stato, dalla regione, dalla Cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici nazionali o dalla Comunità economica europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda (in caso affermativo occorre precisare l'ente erogatore e lo eventuale ammontare concesso);

b) di impegno a coprire con mezzi finanziari propri la parte di spesa non coperta dagli interventi pubblici.

La domanda intesa ad ottenere il contributo per i casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge deve contenere:

a) la denominazione ed il domicilio dell'associazione;

b) le generalità complete del legale rappresentante;

c) l'indicazione delle iniziative per le quali è richiesto il contributo.

La domanda intesa ad ottenere il contributo per la costituzione delle società miste di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge deve contenere:

a) quanto indicato al precedente numero 1);

b) l'indicazione dell'impiego del contributo richiesto.

Qualora la domanda riguardi la richiesta del contributo per la demolizione, l'affondamento volontario o la cessione gratuita di nave ad istituto scientifico di cui agli articoli 21 e 22 della legge, le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5-*b*) sono sostituite dalle seguenti:

1) gli estremi di identificazione e la stazza lorda della nave che si intende demolire, affondare volontariamente o cedere gratuitamente;

2) l'indicazione dell'istituto scientifico riconosciuto dal Ministero al quale si intende cedere gratuitamente la nave;

3) di impegno a non costruire né acquistare altre navi nei successivi cinque anni, nel caso di demolizione senza nuova costruzione.

Art. 27.
Documenti da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo debbono essere allegati:

1) il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o, se si tratta di imprese di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 12 della legge, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio.

Qualora il richiedente sia una cooperativa di pescatori o un consorzio di cooperative di pescatori, il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione. Nel caso di cooperativa di pescatori o di consorzio di cooperative di pescatori non iscritti nel registro delle imprese di pesca, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio, quello d'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e, salvo il caso delle cooperative di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, un estratto notarile del libro dei soci sul quale l'autorità marittima attesti che non meno dell'80% di essi sia iscritto da almeno cinque anni nel registro dei pescatori previsto dall'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso la domanda riguardi l'ampliamento o il miglioramento di impianto di acquacoltura le imprese di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge debbono allegare anche il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

2) un certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) nel caso in cui il richiedente sia una società comunque costituita, un certificato dal quale risultino le complete generalità, le qualifiche ed i poteri dei legali rappresentanti;

4) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti in particolare:

a) il piano finanziario;

b) nel caso di iniziative concernenti i numeri 4) e 5) dell'art. 11 della legge, gli obiettivi che si intende raggiungere con la realizzazione del nuovo programma d'investimento contenente l'indicazione di ogni utile elemento per quanto riguarda lo sviluppo della produzione, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti ittici nonché il conto analitico costi e ricavi per il periodo di quattro anni di esercizio e la previsione di bilancio annuale;

5) il piano d'investimento con l'indicazione, per ogni iniziativa, del relativo costo corredato da dettagliati preventivi, compromessi, computi metrici estimativi, progetti dettagliati e completi delle nuove opere o impianti da realizzare anche nel caso di ampliamenti, trasformazioni, ecc.;

6) se la domanda riguarda la demolizione, l'affondamento volontario o la cessione gratuita della nave, un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della medesima;

7) se la domanda riguarda impianti a terra, un documento dal quale risulti la libera disponibilità, anche se non immediata, del suolo (atto di acquisto o preliminare, anche sotto forma di lettera d'impegno, di concessione pluriennale, ecc.). Nel caso la domanda riguar-

di impianti a mare, copia della domanda di concessione e dichiarazione dell'autorità marittima che lo specchio acqueo richiesto è disponibile;

8) alla domanda riguardante le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge devono essere allegati:

a) una copia dello statuto;

b) una copia del provvedimento di riconoscimento dell'associazione;

c) una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il contributo richiesto;

d) nel caso di iniziativa di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge, un preventivo di spesa contenente l'indicazione della durata, dei programmi e delle materie dei corsi, del numero di docenti, delle ore di lezione, del numero previsto di soci partecipanti e della sede dei corsi;

e) nel caso di iniziativa di cui alla lettera *b*) dell'art. 20 della legge, un preventivo di spesa correlato ad un programma annuale o pluriennale;

f) alla domanda di contributo per la costituzione di società mista di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, deve essere allegata una sintetica relazione dalla quale risultino gli obiettivi che si intende raggiungere con il contributo richiesto.

Art. 28.

Concessione del contributo

La domanda di contributo è sottoposta all'esame del comitato finanziamenti.

In caso di parere favorevole il Ministro con proprio decreto dispone:

1) la concessione del contributo e la sua percentuale sulla spesa preventiva;

2) l'ammontare del contributo;

3) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto;

4) l'eventuale erogazione in due quote;

5) la garanzia richiesta per la corresponsione della prima quota.

Il provvedimento è comunicato al richiedente ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge.

Il Ministero comunica al richiedente l'archiviazione della domanda che abbia avuto parere contrario dal comitato finanziamenti.

Nel caso previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge, il contributo è concesso nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 1 della legge stessa.

Nel caso previsto dalla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, il contributo è concesso in misura proporzionale all'entità ed alla quota di capitale nazionale che partecipa alla società mista.

Art. 29.

Domanda di corresponsione della prima quota del contributo

Per ottenere la corresponsione della prima quota del contributo il richiedente deve presentare al Ministero domanda in duplice copia corredata dalla garanzia stabilita nel decreto di concessione.

Nel caso di impianto a terra o a mare deve essere allegato anche un certificato dell'ufficio del genio civile da cui risulti che la realizzazione del progetto ha raggiunto non meno del 50% nella sua entità tipologica.

Per ottenere la corresponsione di ciascuna delle quote di contributo assegnato alle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge, la domanda deve essere corredata da documenti di spesa.

Art. 30.

Domanda di corresponsione del contributo in unica soluzione o del saldo

Per ottenere la corresponsione del contributo in unica soluzione o del saldo il richiedente deve presentare al Ministero domanda in duplice copia corredata a seconda dei casi da:

1) il riepilogo di tutte le spese sostenute con l'indicazione dell'importo totale;

2) la documentazione delle spese sostenute (contratti di fornitura o di costruzione registrati, fatture quietanzate, ecc.), con esclusione di quella eventualmente già presentata per l'erogazione delle precedenti quote di contributo che deve però essere richiamata nel riepilogo di cui al precedente n. 1);

3) il verbale di demolizione o di affondamento volontario della nave;

4) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave demolita o affondata volontariamente, contenente l'annotazione della relativa cancellazione;

5) un estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave ceduta gratuitamente ad un istituto scientifico, contenente l'annotazione del relativo trasferimento di proprietà;

6) la licenza o concessione di costruzione rilasciata dall'autorità comunale;

7) il certificato di collaudo degli impianti a terra rilasciato dall'ufficio del genio civile, dal quale risulti la data di entrata in esercizio.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di assegnazione del contributo, il contributo stesso è proporzionalmente ridotto ferma restando la percentuale stabilita nel decreto di assegnazione.

Nel caso di contributo per la costituzione di società mista di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, deve essere allegato il testo in lingua italiana dell'atto costitutivo della società mista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1982
Registro n. 7 *Marina mercantile, foglio n.* 378

(1995)

DECRETO 1° febbraio 1983.

Adozione dello schema preliminare di piano nazionale della pesca di cui all'art. 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1982 con il quale sono state approvate le norme di attuazione della legge n. 41;

Considerato che:

a) l'art. 35 della citata legge stabilisce che il Ministro per la marina mercantile è autorizzato per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 28 a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che tali interventi siano effettuati nel rispetto degli obiettivi fissati nell'art. 1 ed in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno « schema preliminare di piano »;

b) la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ha approvato lo « schema preliminare di piano » nella riunione del 24 novembre 1982;

c) le scelte ed il contenuto dello schema approvato dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima sono conformi agli obiettivi fissati nell'art. 1 della legge citata;

d) per l'attuazione dello schema predetto possono essere utilizzati sia gli stanziamenti previsti dalla legge n. 41, sia le somme disponibili sul Fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, alla data di entrata in vigore della legge n. 41, nonché le somme che affluiranno sul Fondo centrale per il credito peschereccio ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 41;

e) si provvederà con apposite variazioni compensative ad adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio in conformità alla ripartizione degli stanziamenti prevista dalla parte terza dello schema preliminare di piano approvato dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

f) nel caso in cui la partecipazione italiana ai progetti finanziati dalla Comunità economica europea debba essere assicurata con i fondi previsti per l'attuazione dello schema preliminare di piano, si applicano le norme della legge n. 41 citata che siano compatibili con le disposizioni dei regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Lo « schema preliminare di piano » approvato dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 24 novembre 1982 è adottata ai fini della concessione dei mutui e dei contributi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

Le domande per la concessione di mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio e di contributi a fondo perduto devono pervenire al Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La partecipazione italiana ai progetti finanziati dalla Comunità economica europea è assicurata con i fondi reperiti mediante la procedura prevista dalla legge 3 ottobre 1977, n. 863, oppure, in caso di loro insufficienza, con i fondi disponibili per l'attuazione dello schema preliminare di piano. In quest'ultimo caso si applicano le norme della legge n. 41 che siano compatibili con i regolamenti comunitari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1983
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 68

(1996)

Schema preliminare di piano nazionale della pesca di cui all'art. 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41

A. *Premessa*

La legge n. 41/82 stabilisce all'art. 1 che gli interventi necessari per razionalizzare e sviluppare in modo equilibrato la pesca marittima e l'acquacoltura in acque marine e salmastre, debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazioni delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità debbono essere poste alla base sia dello « Schema preliminare di piano » (art. 35) valido per un anno decorrente dalla data di emanazione delle norme di attuazione della legge, sia del « Piano nazionale della pesca » relativo al triennio 1984-1986 ed a quelli successivi (art. 1).

Se la legge n. 41/82 rappresenta, per unanime valutazione, una novità assoluta rispetto alle leggi precedenti, lo Schema deve essere un segno esplicito della svolta che si vuole imprimere alla politica della pesca e dell'acquacoltura, abbandonando le vie facili dell'assistenzialismo e degli interventi dispersivi, puntando invece alla realizzazione di una politica di razionale gestione e programmazione delle risorse biologiche e finanziarie, non soltanto sotto l'aspetto produttivo (l'attività « in mare »: secondo comma art. 2), ma anche — se non soprattutto in questa fase — per quanto concerne la ricerca scientifica e tecnologica applicata e la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, in particolare del pesce azzurro (le strutture « a terra »: quarto comma art. 2)

In sintesi lo « Schema preliminare di piano » deve tener conto:

1) della necessità di attuare, sia pure gradualmente, la regolazione dello sforzo di pesca, quale strumento indispensabile e per armonizzare le esigenze biologiche con quelle economiche;

2) dell'interdipendenza esistente fra i vari settori che compongono il mondo della pesca e dell'acquacoltura, per cui non è più possibile programmare l'attività a mare senza tenere conto delle strutture a terra, ivi comprese l'indispensabile ricerca coordinata e l'organizzazione amministrativa e di controllo;

3) della necessità di passare dalla tradizionale politica dell'offerta a quella della domanda, assicurando maggiore redditività a tutte le imprese di pesca.

B. *Parte prima*

L'ATTIVITA' IN MARE

1) *Stato delle risorse biologiche.*

a) Le risorse demersali sono in generale vicino al massimo sfruttamento sostenibile. Per quelle del largo rendimenti soddisfacenti si ottengono ancora mediante l'abbandono dei settori sovrasfruttati seppure a costi di produzione crescenti e con un pesante contenzioso internazionale.

Si impone pertanto, quanto meno, un congelamento del numero delle unità adibite alla pesca a strascico. Ovviamente tale limitazione non si applicherà ai pescherecci già impostati e costruiti.

Difficoltà per la cantieristica minore non dovrebbero verificarsi, trattandosi di una tendenza già in atto negli ultimi anni, con parallela crescita delle commesse dall'estero.

Per quanto riguarda i riflessi sul piano occupazionale è bene sottolineare che il settore da molti anni non ha alcun problema di disoccupazione ma soffre invece (da diverso tempo) il problema della sottoccupazione. Non si tratta soltanto del fenomeno degli stranieri (tunisini, senegalesi, ecc.) imbarcati sui pescherecci italiani, in Italia e all'estero, bensì del fatto che quasi tutte le navi da pesca lavorano con equipaggio non completo rispetto alla tabella di armamento.

b) La legge n. 41/82 punta decisamente alla valorizzazione del pesce azzurro, trattandosi di risorsa pelagica sottosfruttata. Tuttavia anche qui occorrono delle misure di gestione (1). Il presumibile aumento dello sforzo di pesca, conseguente agli interventi diretti ad incrementare i consumi, dovrebbe avvenire non con nuove costruzioni di navi, bensì attraverso la conversione delle navi da pesca a strascico a quella pelagica ed il miglioramento delle tecniche di cattura e di ricerca dei branchi. Poiché si possono verificare nelle zone di pesca abituali delle forti fluttuazioni annuali degli stocks disponibili, è opportuno programmare ricerche specifiche.

c) Considerato che l'industria di trasformazione del tonno importa il 92% della quantità complessivamente lavorata, si può ipotizzare nei prossimi anni un graduale potenziamento della flotta tonniera, purché le ricerche sulla distribuzione e consistenza dei branchi che attraversano il Mediterraneo confermino la validità dell'ipotesi di un ulteriore aumento delle catture.

d) Nel settore dei molluschi eduli lamellibranchi (mitili, vongole, ostriche, cape sante, canestrelli, cannolicchi, ecc.) è da sottolineare, da un lato, che per le vongole dell'Adriatico si è vicino alla soglia del sovrasfruttamento (come dimostrano le catture decrescenti — totali e per unità di sforzo — e la massiccia presenza di individui al disotto della dimensione minima nelle catture), dall'altro che il settore è condizionato dalle norme sanitarie (legge n. 192/1977), mentre vi sono alcune specie da valorizzare in quanto non utilizzate oppure non sufficientemente sfruttate.

---

(1) Si avverte che non è possibile prevedere gli effetti del regolamento (CEE) n. 3976/81 che dal 1° gennaio 1983 introduce il premio alla trasformazione del pesce azzurro, ma modifica in senso restrittivo il sistema dei ritiri per insufficienza del prezzo di mercato.

Gli esperti pongono l'accento sulla necessità di sviluppare le tecniche di allevamento e riproduzione di ostriche, di vongole veraci, ecc. e di incrementare in maniera equilibrata gli allevamenti, nelle acque marine e salmastre, dei mitili. E' necessario, inoltre, stimolare la meccanizzazione ed automatizzazione dei processi di produzione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti.

e) La pesca d'altura in Mediterraneo ed in Atlantico deve purtroppo affrontare le difficoltà derivanti dalla creazione di zone economiche esclusive fino a 200 miglia dalla costa da parte dei paesi delle coste atlantiche e del contenzioso sempre più pesante con i paesi del Mediterraneo (Tunisia, Libia, Malta, Jugoslavia).

Ai suddetti problemi si sommano quelli derivanti dalla scarsità di personale qualificato disposto a partecipare a campagne di pesca che possono durare anche sei mesi; dai costi crescenti del lavoro e del carburante; dalla forte concorrenza esercitata sul nostro mercato dalle importazioni a paesi terzi a prezzi inferiori ai costi delle imprese di pesca che operano nell'Atlantico, nonostante la clausola di salvaguardia applicata dalla CEE su richiesta del governo italiano. Per il primo ordine di problemi occorre creare i presupposti diplomatici e finanziari per la creazione di società miste tra armatori italiani ed armatori o enti dei paesi detentori delle risorse oppure, ove possibile, agevolare la stipulazione di accordi tra la CEE ed i paesi terzi. Per i problemi col legati alla gestione delle imprese di pesca è necessario provvedere all'ammodernamento tecnologico delle navi, alla formazione di nuove leve di pescatori ed all'accesso agevolato delle imprese di pesca al credito di esercizio (questo ultimo aspetto interessa tutti i tipi di pesca: locale, costiera e d'altura).

2) *Misure per avviare la gestione razionale delle risorse biologiche.*

Si propongono le seguenti misure di gestione e di sostegno:

blocco del rilascio di nuovi permessi per la pesca a strascico salvo il caso di navi già costruite o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della legge n. 41/82;

introduzione del « fermo temporaneo dell'attività di pesca a strascico » mediante provvedimento di legge « ad hoc »;

disincentivazione della pesca a strascico costiera;

incentivazione della pesca artigianale costiera esercitata con i tradizionali « mestieri », arricchiti in quantità e qualità di attrezzi;

sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo tra i produttori;

concessioni con canone ricognitorio di zone di mare costiere per lo sfruttamento esclusivo da parte di una o più marinerie associate;

riduzione dei costi di produzione mediante l'ammodernamento delle navi e delle attrezzature;

effettuazione di campagne sperimentali per l'individuazione di zone poco sfruttate o non sfruttate affatto;

costituzione di società miste tra armatori italiani ed armatori od enti dei paesi detentori delle risorse biologiche;

programmazione della valutazione delle biomasse relative al pesce azzurro e studio della loro distribuzione allo scopo di ridurre il tempo di ricerca dei branchi, stabilire il livello massimo delle catture effettuabili e disporre nel tempo di una correlazione tra previsioni e catture.

3) *Acquacoltura nelle acque marine e salmastre.*

Tenendo conto dell'orientamento dei consumi pro-capite, del tasso di natalità e dei movimenti migratori della popolazione, è stato stimato che il consumo di prodotti ittici dovrebbe aumentare considerevolmente in Italia nei prossimi dieci anni. Questo significa che in qualche modo la produzione nazionale dovrà sopperire all'aumentato fabbisogno, sia sfruttando al massimo le risorse disponibili in maggiore quantità (pesce azzurro, molluschi), sia incrementando la produzione di allevamento in modo da evitare o almeno contenere il rialzo delle importazioni. L'acquacoltura si pone, quindi, come l'attività di integrazione della pesca in mare ai fini di ottenere un soddisfacente livello della produzione complessiva.

L'acquacoltura ha notevoli potenzialità che possono esplicarsi in pieno se si programmano in modo adeguato la ricerca e la produzione.

Nell'ambito dell'obiettivo principale che la legge n. 41 assegna alla politica di piano — gestione razionale delle risorse biologiche — rientra certamente l'instaurarsi di un rapporto tra pesca marittima ed acquacoltura basato su comportamenti che siano utili per i due settori: la pesca può far beneficiare l'acquacoltura di una razionale e controllata raccolta del novellame da avviare agli allevamenti, applicando altresì misure di protezione delle zone in cui si concentrano la riproduzione ed i primi stadi di crescita dei pesci, crostacei e molluschi; la tecnica di allevamento può allearsi alla pesca con interventi mirati di ripopolamento (art. 7, n. 2) (art. 11, n. 4).

La produzione degli allevamenti di specie tipicamente marine rappresenta circa il 10% della produzione nazionale derivante dalla pesca marittima, anche se il nostro paese dispone di una estensione degli ambienti idonei all'acquacoltura (150.000 ettari di bacini salmastri; importanti seni marini; 8.000 chilometri di costa; numerose aree marginali idonee) che è la più grande dei paesi CEE. Convenientemente gestite per l'allevamento di specie marine e salmastre, le aree citate potrebbero fornire una produzione superiore alle importazioni di prodotti ittici. In realtà, nonostante antiche tradizioni, l'allevamento di specie tipicamente marine, in Italia, se si escludono gli impianti di mitilicoltura, è appena alla fase di inizio, con impianti estensivi, che negli ultimi tempi vengono integrati con impianti intensivi. Peraltro, una notevole remora è rappresentata dalla scarsità di novellame selvatico, del quale soltanto oggi si valuta l'importanza cercando di assicurarne la massima sopravvivenza. La situazione di scarsità può portare ad una notevole tensione sul mercato del pesce novello; mentre i mugilidi sono ancora reperibili lungo le coste italiane, sia pure in quantità non sempre sufficiente a

soddisfare le richieste, per altre specie, in particolare spigola ed orata, le quantità realmente catturabili sono dell'ordine delle centinaia di migliaia di esemplari, assolutamente insufficienti se si tiene presente che per un ettaro di superficie acquatica occorrono da 150.000 a 500.000 avannotti. Ecco il motivo per cui in Italia dal 1970, in altri paesi da molto tempo prima, si sono impostate ricerche dirette alla riproduzione artificiale delle specie marine. Oggi per due specie marine si può garantire la riproduzione su scala praticamente illimitata, pur tra le opportune cautele legate al trasferimento della tecnologia nelle specifiche realtà ambientali; si tratta della spigola e della mazzancolla.

Per la prima è consigliabile, l'allevamento unicamente intensivo considerati i tempi lunghi di allevamento larvale e di ingrasso e gli alti costi delle strutture adibite alla riproduzione artificiale. La mazzancolla, invece, può essere inserita in linee produttive che richiedono un impegno finanziario moderato, pur in presenza di elevata redditività, considerato che la riproduzione può essere indotta a volontà in ogni epoca dell'anno, le strutture di riproduzione sono poco costose, la sopravvivenza degli avannotti è alta, ed i tempi di accrescimento sono brevi (3 mesi per ottenere la taglia commerciale). Con la mazzancolla è possibile effettuare, oltre all'allevamento intensivo, anche interventi di ripopolamento in bacini salmastri ed in mare.

Si stanno già avviando alcune iniziative per la creazione di avannotterie pubbliche di mazzancolle.

Uno dei capisaldi dell'acquacoltura è la riproduzione degli organismi allo scopo di ottenere novellame d'allevamento o da semina; è indispensabile quindi orientare la ricerca scientifica e tecnologica principalmente verso tale settore. La riproduzione può riguardare non soltanto le specie endemiche ma anche quelle di altre aree geografiche che abbiano buone possibilità di inserirsi, come acclimatazione ed adeguamento, all'equilibrio bio-ecologico preesistente: si tratta di un indirizzo già seguito in Italia (trota Americana, mazzancolla giapponese, ecc.) ed in altri paesi.

Ovviamente l'operazione va effettuata con tutte le cautele necessarie per evitare l'introduzione di agenti patogeni. A proposito di quest'ultimo punto è necessario tenere presente che l'acquacoltura in Italia deve risolvere, oltre al problema del novellame, dell'alimentazione degli organismi marini — oggi dipendente dai prodotti esteri — e delle scarse strutture di ricerca (quattro ministrutture) anche il problema dell'indagine patologica (quadro delle patologie, dinamica della patogenesi, interventi terapeutici e profilassi), punto nodale non soltanto degli allevamenti futuri, ma anche di quelli consolidati, come la trota, la spigola, ecc. Per gli organismi marini i quadri patologici appaiono complessi e sconosciuti nella quasi totalità.

In sintesi, per l'acquacoltura in acque marine e salmastre sono necessari, da un lato studi e ricerche nel campo della produzione di pesci, crostacei e molluschi di specie autoctone e di idonee specie alloctone, delle diete artificiali autosufficienti secche e della patologia, dall'altro la realizzazione di impianti per la produzione di novellame di molluschi da allevamento e da ripopolamento (ostrica piatta, vongole veraci, ecc.), di impianti per la riproduzione di costracei per il ripopolamento, di impianti-pilota per la definizione e la diffusione di tecnologie produttive, di impianti per l'allevamento di ostriche e mitili.

C. *Parte seconda*

LE STRUTTURE A TERRA

1) L'incremento della produzione e la valorizzazione delle specie massive, la diversificazione della domanda, l'aumento del consumo dei prodotti ittici, l'aumento del valore aggiunto, il miglioramento della bilancia commerciale del settore (lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 1), sono tutti obiettivi riconducibili al trasferimento dei consumi dalle specie pregiate a quelle massive, mediante l'incremento del consumo interno e delle esportazioni del pesce azzurro e delle specie non utilizzate o poco sfruttate.

Questo comporta la necessità di porre l'accento sulla politica della domanda anziché sull'offerta, come fatto finora, esplorando nuove vie per quanto riguarda la trasformazione e l'attività promozionale in Italia e all'estero.

I problemi dell'industria di trasformazione sono differenziati tra centro-nord e sud. Nelle regioni meridionali le aziende che lavorano o trasformano il pesce azzurro sono di dimensioni ridotte, a livello artigianale e familiare; inoltre si nota una notevole carenza di impianti di conservazione dei prodotti ittici. Nelle altre regioni vi sono invece problemi di espansione degli sbocchi commerciali in Italia e all'estero.

L'industria di trasformazione del pesce azzurro trova notevoli difficoltà allo sviluppo delle vendite sui mercati esteri. Gli incrementi dei costi, favoriti dai meccanismi di adeguamento del costo della vita, fanno aumentare i prezzi delle nostre produzioni, senza possibilità di trasferire tali aumenti sui prezzi al consumo e alla esportazione.

D'altra parte altri paesi produttori, nostri concorrenti sui mercati europei, sono favoriti dalla normativa comunitaria attraverso esenzioni daziarie consentite ai paesi del MAGREB ed al Portogallo. In assenza della discriminazione tariffaria CEE, presente invece per altre produzioni dell'Europa settentrionale, i paesi concorrenti hanno un vantaggio che si ripercuote favorevolmente sui consumatori del nord Europa ma penalizza le nostre produzioni (2).

Nel settore delle sardine all'olio si ha un basso sviluppo dei consumi interni (3) e, come già detto, una notevole difficoltà di penetrazione sui mercati nuovi, pur in presenza di una impiantistica efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di trasformare 30.000 tonnellate di prodotto all'anno. Nel 1980 la produzione è stata di 9.000 tonnellate con un tasso di utilizzo degli impianti intorno al 30%.

Per le acciughe salate si è avuta nel periodo 1976-1980 una caduta della produzione del 54% con aumento delle importazioni (nello stesso periodo il consumo apparen-

(2) Negli ultimi due anni il Portogallo ed il Marocco hanno esportato nei paesi della CEE 20.000 tonn. di sardine all'olio contro le 3.000 tonn. dell'Italia.

(3) 9.000 tonn. di consumo in Italia; 45.000 tonn. in Francia.

te è diminuito del 35%). Si tratta di una attività a basso valore aggiunto con aziende artigianali che viene sostituita a livello industriale da linee di produzione più remunerative. Gli impianti dei filetti di acciuga all'olio sono piu sviluppati tecnologicamente nelle regioni centro-settentrionali, mentre al sud è prevalente l'organizzazione artigianale, con andamento stagionale.

La situazione dell'industria di trasformazione del pesce azzurro si puo sintetizzare come segue:

i processi produttivi sono ad alta incidenza di manodopera;

esiste una elevata differenziazione nella qualità e nel prezzo della produzione collegata alle esigenze di mercato delle aziende;

vi e una agguerrita concorrenza all'interno dello stesso sistema produttivo, spesso basata sul peggioramento della qualità; all'esterno vi è quella delle imprese dei paesi mediterranei;

esiste una notevole sottutilizzazione degli impianti;

il consumo sul mercato interno è molto basso rispetto al consumo dei paesi europei;

la struttura finanziaria e commerciale è generalmente molto fragile.

2) La viscosità e le strozzature esistenti nella struttura commerciale italiana, sono accentuate nel settore ittico dalla rigidità della domanda, dalle difficoltà delle imprese di pesca ad adeguarsi alle richieste di mercato (a causa della carenza delle specie preferite dai consumatori) e dal frazionamento dell'offerta. Gli interventi debbono quindi essere diretti ad assicurare condizioni che diano elasticità al mercato nel suo complesso e forniscano margini di profitto adeguato alle imprese interessate alla produzione e distribuzione del pesce azzurro.

L'analisi prezzi-quantità degli ultimi anni permette di affermare che, mentre per le specie pregiate è stato possibile trasferire sui prezzi le tensioni derivanti da eccesso di domanda, rendendo conveniente il sovrasfruttamento anche di stoks relativamente scarsi, lo stesso non e avvenuto per il pesce azzurro, nonostante le rilevanti quantità disponibili. Questa situazione ha portato ad una modificazione dell'articolazione del naviglio da pesca, per cui si è verificata la diminuzione delle navi adibite alla cattura del pesce azzurro e l'incremento di quelle adibite alla pesca a strascico (aumento della stazza e della potenza del motore), con l'incremento dei costi di produzione, determinato dalle minori catture per unità di sforzo e dal costo del carburante. Da una recente indagine è stato rilevato che delle 300.000 tonnellate di pesce azzurro catturato ogni anno in Italia, 100.000 sono assorbite dall'industria di trasformazione (33,3%); 79.000 dal consumo fresco (26,5%), 71.000 dalla farina (23,3%), 50.000 dall'esportazione (16,6%).

Vi è quindi la possibilità di trasferire una quota di prodotto al consumo fresco e che trova collocazione, invece, alla esportazione ed alla farina, nonostante che il prezzo di mercato del fresco sia più elevato di quello realizzato per l'esportazione e per la farina.

E' opportuno precisare che soltanto il 14% del totale delle importazioni di prodotti ittici è destinato al consumo fresco (460 milioni al giorno nel 1980); ciò ha consentito la calmierazione dei prezzi di vendita del fresco, anche se contemporaneamente tale situazione ha agevolato la posizione speculativa degli importatori (il mercato del pesce congelato è strettamente correlato a quello del fresco, per cui se il prezzo di quest'ultimo aumenta è possibile un aumento del prezzo del primo anche in assenza di specifiche motivazioni).

L'ipotesi di una eccessiva incidenza delle esportazioni di pesce pregiato sul totale delle importazioni e dei consumi interni non è, quindi, esatta. Quando si citano le quantità ed il valore delle importazioni, senza disaggregare i dati complessivi, si rischia di ritenere eccessive anche le importazioni di tonno destinato alle industrie di trasformazione (oltre il 50% delle importazioni), settore con discreto valore aggiunto che, allo stato attuale, deve giocoforza rivolgersi alle importazioni, date le limitate catture delle navi tonniere italiane. L'individuazione di una strategia che consenta il trasferimento dei consumi verso il pesce azzurro deve necessariamente tener conto, da un lato della distribuzione tra le diverse fasce di assorbimento (trasformazione, consumo, farina, esportazione), dall'altro della relazione esistente tra i diversi canali distributivi (dettaglio, ristoranti, trasformazione).

3) Si propongono le seguenti misure di sostegno ed iniziative promozionali:

difesa della nostra produzione a livello CEE contemporaneamente ad una efficace applicazione del regolamento n. 3976/81 sui mercati (aiuti alla trasformazione, compensazione finanziaria, aiuti alle esportazioni);

costituzione di associazioni di trasformatori del pesce azzurro, con il compito di regolamentare i livelli minimi di qualità e prezzo delle produzioni e stipulare accordi annuali o pluriennali con i pescatori;

incentivazione delle iniziative dirette allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche, sia per incrementare il « gap » tecnologico che ci divide dai paesi concorrenti, sia per promuovere il consumo in forme produttive non tradizionali (crocchette, fishburger, arancini, bastoncini, ecc.);

azioni promozionali con l'utilizzazione dell'ICE, dell'IASM, ecc., per l'incremento delle esportazioni;

costituzione, con il supporto promozionale delle Camere di commercio, di uffici commerciali (Marketing Board) che armonizzino le esigenze dei trasformatori, delle imprese di pesca e dei commercianti per una promozione concordata dello sviluppo delle vendite;

per quanto riguarda la promozione del consumo interno è difficile pensare che i dettaglianti ed i ristoranti siano disponibili a forme di collaborazione attiva, qualora l'attività promozionale mirasse esclusivamente alla presentazione dell'immagine del prodotto.

Maggiore possibilità di successo potrebbe avere la ripetizione delle esperienze fatte in Adriatico nell'ambito delle iniziative turistiche, con il coinvolgimento delle aziende di soggiorno, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria.

Il successo delle iniziative (una rete di ristoranti con piatti a base di pesce azzurro) dimostra che non è la domanda ad essere carente, bensì l'offerta da parte dei

ristoranti, nonostante la loro capacità di assorbimento (è stato calcolato che essi consumano il 56% della disponibilità interna di prodotti ittici).

L'esperienza adriatica dimostra che tali iniziative possono avere anche una notevole incidenza sui consumi familiari, qualora si fornissero alle famiglie prodotti pronti da cucinare, con la collaborazione tra produttori, commercianti e trasformatori, tenuto conto che la parte iniziale del processo di trasformazione consiste nella decapitazione ed eviscerazione del pesce.

Un ulteriore momento di rottura degli schemi tradizionali dell'attività promozionale può essere costituito dal coinvolgimento dei punti di vendita della grande distribuzione.

Si tratta di incentivare la creazione presso i supermercati di spazi o stands attrezzati per la vendita del pesce azzurro, trasformato ed eventualmente pronto per il consumo come offerta di rosticceria; l'esperienza di altri paesi dimostra che anche questa è una via da battere con la collaborazione dei produttori associati. Infine, sarebbe opportuno studiare le modalità per inserire il pesce azzurro, opportunamente preparato e confezionato, nei consumi delle comunità (caserme, ospedali, scuole, collegi, mense aziendali, ecc.).

Le proposte sopra riportate dovranno ovviamente essere approfondite e precisate, con il contributo delle associazioni di categoria, in sede di elaborazione del programma relativo alle attività promozionali (art. 26).

D. *Parte terza*

BILANCIO PREVENTIVO

1) *Gli stanziamenti.*

Poichè le risorse finanziarie stanziate sono limitate, una scelta pregiudiziale si impone in ordine alle priorità (articoli 23 e 35) da assegnare alle iniziative che diano maggiore efficacia e qualificazione alla spesa pubblica, evitando di disperdere gli interventi su tutto l'arco delle possibilità previste dalla legge.

Non si tratta di negare validità ad alcune iniziative rispetto alle altre, ma di stabilire delle logiche precedenze in ordine alla qualità, alla quantità ed alla localizzazione delle iniziative medesime.

E' stato giustamente rilevato da più parti che gli stanziamenti previsti dalla legge n. 41/82 sono estremamente ridotti rispetto alle esigenze molteplici della pesca marittima e dell'acquacoltura. In effetti, quando nell'ambito del piano economico nazionale (piano Pandolfi, 1977) si presentò l'occasione di impostare un programma pluriennale per la pesca marittima, i redattori della prima proposta di legge non si resero conto che mettendo (giustamente) alla base della politica programmata i problemi collegati all'interdipendenza tra i vari settori del processo produttivo e commerciale e la ricerca coordinata e programmata in tutti i distretti marittimi per la gestione razionale delle risorse biologiche, significava porre in modo organico e globale la soluzione di problemi più complessi e, soprattutto, più impegnativi finanziariamente dello sviluppo della produzione mediante la costruzione o l'ammodernamento del naviglio peschereccio. In verità, iniziative nel campo delle strutture a terra e dell'acquacoltura erano state sostenute con contributi e mutui agevolati, ma gli interventi risentivano della episodicità e frammentazione, nonchè della mancanza di un disegno complessivo collegato a dichiarati ed espliciti obiettivi. Così si spiega l'esigua previsione di 10 miliardi all'anno per un decennio (1978-1988) portata successivamente a 20 miliardi annui. Fortunatamente lo schema preliminare di piano può disporre degli stanziamenti previsti per il triennio 1981-83, a causa del ritardo con cui è stata approvata la legge n. 41.

Un altro stanziamento deriva dalla disponibilità esistente sul Fondo di rotazione (legge 27 dicembre 1956, n. 1457) alla data di entrata in vigore della legge n. 41, al quale si aggiungeranno le rate che affluiranno sul Fondo nei prossimi mesi.

Le Regioni, potranno, ovviamente, concorrere con proprie risorse, sulla base dei programmi regionali coordinati con quello nazionale, per quanto riguarda le strutture a terra, l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, la ricerca scientifica e tecnologica applicata, la formazione professionale dei pescatori, i porti pescherecci ed i mercati ittici, fermo restando la competenza delle regioni marittime a statuto speciale. Per le iniziative previste dallo schema preliminare di piano le imprese potranno altresì ottenere contributi dalla CEE per quanto riguarda l'acquacoltura e l'ammodernamento dei pescherecci (regolamento n. 1852/78 e gli impianti a terra (regolamento n. 355/1977).

Per il pesce azzurro i contributi CEE riguardano la compensazione finanziaria per crisi di mercato, gli aiuti alla esportazione e, dal 1° gennaio 1983, il premio speciale (regolamento n. 3976/1981).

Finanziamenti aggiuntivi o integrativi da parte di altre amministrazioni o dalla Cassa per il Mezzogiorno potranno concorrere alla realizzazione di iniziative che rientrano nella competenza di più amministrazioni (acquacoltura, impianti a terra e ricerca).

2) *Ripartizione degli stanziamenti.*

Stanziamento complessivo: 66.500 milioni (4).

Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2, 9, 26 e 27 della legge n. 41/82 la predetta somma è ripartita come segue:

Fondo centrale credito peschereccio: 42.450 milioni.

Contributi a fondo perduto: 12.825 milioni.

Ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura: 7.325 milioni.

Iniziative promozionali: 2.000 milioni.

Contributo straordinario Istituto centrale: 1.500 milioni.

Corsi formazione professionale personale M.M.M.: 300 milioni.

---

(4) 60 miliardi sono stati stanziati dalla legge n. 41/82; 6,5 miliardi sono disponibili sul Fondo Centrale per il Credito peschereccio.

Funzionamento tecnico organi collegiali: 100 milioni.

Quote di riserva a favore delle iniziative promosse dalle cooperative di pescatori o dai loro consorzi (art. 2):

Fondo centrale credito peschereccio: 21.225 milioni.

Contributo a fondo perduto: 6.412,5 milioni.

Quota di riserva a favore delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno (art. 10):

Fondo centrale credito peschereccio: 25.470 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti del Fondo centrale per il credito peschereccio e dei contributi a fondo perduto fra le varie iniziative è la seguente, tenendo presente che:

1) la partecipazione italiana a progetti per i quali la Comunità economica europea concede contributi in attuazione della politica comunitaria in materia di pesca marittima è assicurata dagli stanziamenti reperiti con la procedura prevista dalla legge n. 863/1977 oppure, in caso di loro insufficienza, con i fondi disponibili per l'attuazione dello schema preliminare di piano;

2) qualora le somme destinate a determinate iniziative non dovessero essere utilizzate, in tutto o in parte, si provvederà allo storno a favore delle altre iniziative, con priorità per l'ammodernamento delle navi;

3) per l'ammodernamento delle navi, l'acquacoltura e gli impianti a terra le imprese possono ottenere anche contributi dalla Comunità economica europea;

4) salvo i casi in cui vengono usate le parole « limitatamente a... » ed « escluso il... », l'elencazione delle priorità non significa esclusione delle altre iniziative previste dalla legge negli articoli citati, bensì il loro inserimento fra le iniziative che saranno prese in considerazione soltanto dopo aver soddisfatto le richieste relative alle iniziative considerate prioritarie:

(*a*) Costruzione di navi (art. 11, n. 1) limitatamente ai seguenti progetti, ferma restando l'eventuale partecipazione ai progetti finanziati dalla CEE:

pratiche avviate ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge n. 41/82;

sostituzione di navi perdute per naufragio.

Fondo centrale credito peschereccio: 20.000 milioni.

(*b*) Ammodernamento navi (art. 11, n. 3) con esclusione delle reti.

Fondo centrale per il credito peschereccio: 6.000 milioni.

Contributi a fondo perduto: 3.000 milioni.

Totale: 9.000 milioni.

(*c*) Acquacoltura (art. 11, n. 4) con le seguenti priorità:

impianti per la riproduzione naturale di seme di molluschi eduli lamellibranchi da allevamento e da ripopolamento di primo e secondo stadio (ostrica piatta, ostrica giapponese, Tapes ed altre specie);

impianti di riproduzione artificiale di molluschi eduli lamellibranchi di primo stadio (Hatchery) e di secondo stadio (Nursery);

impianti per la produzione di seme di crostacei per l'allevamento ed il ripopolamento;

avannotterie con relativi impianti di ingrasso controllato (allevamenti intensivi ed integrati);

realizzazione di impianti pilota per la definizione e la diffusione di tecnologie produttive dell'acquacoltura;

automatizzazione e meccanizzazione dei processi di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti;

impianti di mitilicoltura, di vongoglicoltura e di ostricoltura nelle acque marine e salmastre;

costruzione, miglioramento e/o ampliamento di impianti di acquacoltura, con priorità per le avannotterie.

Fondo centrale credito peschereccio: 4.150 milioni.

Contributi a fondo perduto: 1.850 milioni.

Totale: 6.000 milioni.

(*d*) Impianti a terra (art. 11, n. 5) con le seguenti priorità:

costruzione ed ammodernamento di impianti per la lavorazione dei molluschi eduli lamellibranchi e dei prodotti non tradizionali del pesce azzurro (per prodotti non tradizionali di pesce azzurro si intendono tutte le lavorazioni diverse dai filetti all'olio ed in salamoia);

costruzione di impianti di conservazione di prodotti ittici nazionali o di provenienza comunitaria, con priorità a quelli localizzati nelle zone della Cassa per il Mezzogiorno;

costruzione, miglioramento e/o ampliamento di impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici nazionali e di provenienza comunitaria con priorità agli impianti riguardanti il pesce azzurro.

Fondo centrale credito peschereccio: 3.300 milioni.

Contributi a fondo perduto: 3.000 milioni.

Totale: 6.300 milioni.

(*e*) Spacci, magazzini, autocarri frigorifero, ecc., (art. 11, numeri 6, 7, 8).

Fondo centrale credito peschereccio: 4.000 milioni.

Contributi a fondo perduto: 1.000 milioni.

Totale: 5.000 milioni.

(*f*) Demolizione di navi in esercizio (articoli 21 e 22).

Contributi a fondo perduto: 775 milioni.

(*g*) Credito di esercizio (art. 11, n. 9) a favore:

delle imprese che esercitano la pesca oceanica (articolo 11, n. 9, lettera *a*): 4.000 milioni;

delle cooperative e loro consorzi per anticipazioni ai propri soci (art. 11, n. 9, lettera *d*): 1.000 milioni.

Fondo centrale credito peschereccio: 5.000 milioni.

(*h*) Società miste con armatori o enti stranieri (art. 20).

Contributi a fondo perduto: 1.000 milioni.

(*i*) Incentivi alla cooperazione e all'associazionismo tra i produttori (art. 20, lettere *a*) e *b*).

Contributi a fondo perduto: 2.200 milioni,

di cui 400 milioni destinati all'organizzazione di uffici commerciali, con il supporto dell'Unioncamere e delle camere di commercio, al fine di coordinare l'incontro tra domanda ed offerta ed incentivare azioni comuni tra produttori, trasformatori e commercianti di pesce azzurro per la promozione, il miglioramento della qualità, la stipulazione di accordi interprofessionali ed il miglioramento dell'esportazione, ecc.

N. B.

1) La durata massima dell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del n. 8 dell'art. 11 è determinata in venti anni (art. 14, quarto comma).

2) I contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 20, lettere *a*) e *b*), sono erogati nella misura del 100% delle spese previste e pagati a stato di avanzamento dei programmi con un anticipo del 20% del contributo concesso per ciascun programma (art. 20, secondo comma).

3) Il contributo per la costituzione di società miste (art. 20, lettera *c*), è concesso alle seguenti condizioni:

le imprese miste possono essere costituite sotto forma di società di capitale oppure di società di armamento;

la partecipazione degli armatori o enti italiani al capitale sociale deve essere superiore al 40% oppure al massimo previsto dalle autorità estere;

il contributo è corrisposto nella misura di L. 500.000 per T.S.L. nel caso di trasferimento definitivo della nave alla società mista e nella misura di L. 30.000 per T.S.L. per ciascun periodo minimo di tre mesi nel caso di trasferimento temporaneo della nave;

le navi trasferite definitivamente non potranno più esercitare la pesca nelle acque italiane o in quelle sottoposte alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità economica europea.

ALLEGATO

ELENCO DELLE RICERCHE, DEGLI STUDI E DELLE CAMPAGNE SPERIMENTALI

Lo scopo principale della strategia delineata dalla legge n. 41/82 è la razionalizzazione e lo sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura (art. 1). Per il conseguimento del predetto obiettivo occorre in una prima fase una analisi accurata dei fenomeni biologici, economici e tecnologici collegati allo sviluppo dell'attività di pesca e dell'acquacoltura; successivamente sarà necessario verificare e valutare gli effetti delle iniziative realizzate con la politica di piano.

Nella scelta degli studi e delle ricerche finanziabili nello ambito dello « Schema preliminare di piano » la priorità dovrà, quindi, essere data ai progetti riguardanti la « valutazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare » (art. 7, terzo comma) e a quelli utili per la predisposizione del primo « Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura » (1984-1986).

E' opportuno precisare che i temi economici e quelli concernenti la gestione integrata delle zone costiere sono pressocché inesplorati, nonostante la loro importanza ai fini degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 41/82. La gestione razionale delle risorse presuppone, inoltre, l'esercizio della pesca anche nelle zone poco o nulla sfruttate, previa verifica da effettuare mediante campagne sperimentali.

La ripartizione dei fondi tiene conto del fatto che per le tematiche relative alle risorse biologiche ed all'acquacoltura esistono, centri organizzati di ricerca, sia pure in numero insufficiente, e che per le ricerche in acquacoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha avviato un programma quinquennale che prevede uno stanziamento di L. 4.536 milioni (2.966 milioni per l'acquacoltura di specie marine; 1.570 milioni per la ecologia e la produzione ittica degli ambienti salmastri).

Tematiche di studi e ricerche - Campagne sperimentali

Premesso che:

a) i progetti di studi e ricerche potranno riguardare più tematiche impegnando « equipes » interdisciplinari ed organismi diversi di ricerca;

b) le spese per i mezzi nautici e per le borse di studio debbono essere comprese nei preventivi dei progetti di studio o di ricerca;

c) qualora gli stanziamenti destinati ad una determinata tematica non fossero utilizzati, in tutto o in parte, si provvederà allo storno a favore dei progetti relativi alle altre tematiche;

d) l'elenco dei sottotemi non esaurisce tutte le ricerche che possono rientrare nelle tematiche generali. Pertanto, fermo restando le priorità indicate, il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima potrà ammettere anche ricerche e studi non specificatamente menzionati come sottotemi,

si elencano di seguito le tematiche di studi e ricerche:

A - *Risorse biologiche*: i progetti dovranno riguardare i seguenti temi elencati in ordine di priorità.

1) Valutazione degli stocks e dinamica delle popolazioni ittiche di interesse commerciale, con studio delle eventuali correlazioni con parametri ambientali ai fini della gestione delle risorse pescabili (risorse pelagiche: sardine, acciughe, spratti, pesce spada, tonni, ecc.; risorse demersali; novellame naturale utilizzabile per l'allevamento);

2) Miglioramento e completamento delle statistiche della pesca con particolare riferimento alle catture ed allo sforzo di pesca. Analisi dei dati bio-statistici;

3) Biologia delle popolazione pescabili di interesse commerciale con particolare riferimento all'individuazione delle aree e dei periodi di riproduzione;

4) Tecnologia e razionalizzazione degli attrezza di pesca;

5) Standardizzazione, ai fini di un razionale impiego dei mezzi nautici (scafo, apparato motore, materiali di costruzione, automazione, dotazioni di bordo, ecc.).

Spesa prevista . . . . 1.925 milioni

B - *Acquacoltura nelle acque marine e salmastre*: i progetti dovranno riguardare i seguenti temi elencati in ordine di priorità:

1) Produzione di novellame di pesci, crostacei e molluschi di interesse commerciale;

2) Patologia delle specie acquatiche allevate;

3) Definizione di diete artificiali autosufficienti secche;

4) Valorizzazione delle risorse biologiche delle acque salmastre e costiere, con particolare riferimento alle azioni di ripopolamento ed alla maricoltura del largo.

Spesa prevista . . . . 600 milioni

C - *Economia della pesca marittima e dell'acquacoltura*: i progetti dovranno riguardare i seguenti temi elencati in ordine di priorità:

1) Rilevazione sistematica ed organica degli indicatori della pesca marittima e dell'acquacoltura;

2) Economia delle imprese di pesca ed acquacoltura;

3) Valutazione costi-benefici degli investimenti;

4) Pianificazione degli interventi della Pubblica amministrazione a favore della pesca marittima e dell'acquacoltura;

5) Valutazione economica dell'impatto delle innovazioni tecnologiche.

Spesa prevista 600 milioni

D - *Gestione integrata della fascia costiera*: i progetti dovranno riguardare i seguenti temi elencati in ordine di priorità:

1) Vincoli istituzionali di pianificazione territoriale e di utilizzazione specialistica delle zone costiere;

2) Compatibilità e conflitti tra riserve marine ambientali, pesca costiera ed altre attività marittime.

Spesa prevista 100 milioni

E - *Igiene e salubrità dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura e loro valore nutrizionale e qualitativo*:

Spesa prevista 100 milioni

F - *Campagne sperimentali*: hanno lo scopo di verificare la sfruttabilità di zone non frequentate abitualmente dalla flotta da pesca italiana:

Spesa prevista . . . . 4.000 milioni

N. B.

I progetti di ricerca concernenti le campagne sperimentali debbono essere riferiti a navi da pesca in esercizio di lunghezza superiore a 24 metri, misurata tra le perpendicolari, e rispondere alle seguenti condizioni:

1) ogni campagna deve durare almeno trenta giorni all'anno, anche se realizzata in uno o più viaggi;

2) il costo di ogni nave deve essere calcolato tenendo conto della distanza dai luoghi abituali di pesca, della durata della campagna e del valore presunto delle catture programmate;

3) la misura del contributo è determinata dalla differenza tra i costi e i profitti per ogni nave.

In ogni caso non può essere superiore al costo approvato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima in sede di esame del progetto.

Approvato dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima il 24 novembre 1982

(1997)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l. ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Sentita la commissione prevista dall'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Sentita la commissione prevista dall'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.

Art. 2.

Le navi da pesca superiori a 50 e fino a 200 tonnellate di stazza lorda adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, debbono avere i seguenti impianti e dotazioni:

1) un lavandino ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

2) una latrina ogni dieci persone d'equipaggio o frazione di dieci;

3) un locale provvisto di cuccetta, sufficientemente areato mediante ventilazione naturale o forzata ove necessario, nel quale possa essere sistemata una persona colpita da malore o infortunata;

4) un cucinino;

5) adeguata scorta d'acqua dolce rapportata a 23 litri giornalieri per ciascuna persona d'equipaggio e comunque per una capacità complessiva non inferiore a 600 litri.

Art. 3.

Le navi da pesca superiori a 50 e fino a 200 tonnellate di stazza lorda adibite alla pesca mediterranea o d'altura debbono avere i seguenti impianti e dotazioni:

1) un lavandino ogni sei persone d'equipaggio o frazione di sei;

2) una latrina ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

3) una doccia ogni otto persone d'equipaggio o frazione di otto;

4) un locale provvisto di cuccetta, sufficientemente areato, nel quale possa essere sistemata una persona colpita da malore o infortunata;

5) un locale cucina;

6) un locale mensa;

7) cabine provviste di una cuccetta e di un armadio per ciascuno dei membri dell'equipaggio; sulle navi di nuova costruzione i dormitori debbono essere ubicati al di sopra della linea di galleggiamento al massimo carico e se a prua in nessun caso al di là della paratia di collisione;

8) mezzo di riscaldamento che assicuri ai locali abitabili una temperatura non inferiore a 16 °C con temperatura esterna uguale a 0 °C;

9) adeguata scorta d'acqua dolce rapportata a 23 litri giornalieri per ciascuna persona d'equipaggio e comunque per una capacità complessiva non inferiore a 3.000 litri.

I locali debbono essere areati con sistema di ventilazione naturale o forzata ove necessario e non possono avere in alcun caso diversa utilizzazione, anche se temporanea; i medesimi debbono in ogni caso offrire, con i propri impianti, prestazioni e garanzie igieniche non inferiori a quelle degli impianti realizzati secondo i criteri della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 4.

Alle navi da pesca superiori a 200 tonnellate di stazza lorda e se inferiori adibite alla pesca oceanica si applicano le disposizioni relative alle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi stabilite dalla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 5.

Le navi costruite anteriormente alla data di emanazione del presente decreto debbono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fermo restando quanto prescritto al numero 7) dell'art. 3.

Art. 6.

La rispondenza degli impianti, delle dotazioni e dei loro requisiti alle prescrizioni del presente decreto è accertata dall'autorità marittima.

Dell'accertamento è redatto verbale, sulla base del quale è annotato sulla matricola (o R.N.M.G.) e sui documenti di bordo a quale tipo di pesca la nave può essere abilitata sotto il profilo igienico-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: MANNINO

(1998)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651050/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.